

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 20 febbraio 2014, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, è convertito in legge con

le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 151

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «al 1° luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente al 1° luglio 2014 e al 30 aprile 2014»;

al comma 2:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 91, le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze"»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera a), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014; quelle di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013"»;

la lettera b) è soppressa;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) al comma 550 è aggiunto il seguente periodo: "Agli intermediari finanziari di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità"»;

alla lettera d), dopo le parole: «comma 573» sono inserite le seguenti: «la parola: "comunale" è soppressa,»;

dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) al comma 620, le parole: "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2014";

d-ter) al comma 623, le parole: "entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014";

d-quater) al comma 624, dopo le parole: "si applicano anche" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e"».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*bis*. - (*Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione*). – 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano"»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente comma, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spettano ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo».

All'articolo 3, al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario presenta una relazione semestrale alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli obiettivi raggiunti dal piano di rientro di cui al comma 5-bis».

All'articolo 4:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «appositi piani pluriennali» sono inserite le seguenti: «, della durata massima di dieci anni con rimborso a rate,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le rate previste dai piani pluriennali possono essere estinte anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti da Roma Capitale in base ai contratti di servizio con le società partecipate e agli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 1.

1-ter. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

*b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani;*

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

f) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

1-quater. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre con parere obbligatorio alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del piano triennale di cui al comma 1-ter e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

al comma 2, dopo le parole: «Patto per Roma» sono inserite le seguenti: «con le percentuali di realizzo ivi previste».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «come modificato dal» sono sostituite dalle seguenti: «e del»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «ambito di applicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ambito di applicazione dei decreti» e le parole: «operanti nei territori» sono sostituite dalle seguenti: «operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti»;

il comma 3 è soppresso;

al comma 5, primo periodo, le parole: «i contribuenti» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti» e la parola: «autocertificazione» è sostituita dalla seguente: «autodichiarazione»;

al comma 7, le parole: «attuazione del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione del comma 5»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «Commissario straordinario di cui Ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza» e le parole: «che vengono a tal fine versati» sono sostituite dalle seguenti: «che vengono a tal fine versate».